

COMUNE DI ARENA PO
PROVINCIA DI PAVIA

Codice ente 11142	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 6 in data: 20.01.2015 Soggetta invio capigruppo ☒	

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione aggiornamento Piano Triennale Anticorruzione 2015/2017

L'anno **duemilaquindici** addì **venti** del mese di **gennaio** alle ore **16.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

BELFORTI ALESSANDRO	Presente
ACCORSI ROBERTO	Presente
SCAGNI ANDREA	Presente

Totale presenti **3**
Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Roberta Beltrame** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BELFORTI ALESSANDRO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PARERE PREVENTIVO

Ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Roberta Beltrame

LA GIUNTA COMUNALE

Delibera di G.C. n. 6 del 20.01.2015

VISTA la legge n. 190/2012 che dispone che ogni pubblica amministrazione, oltre alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e del Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità, debba provvedere ad altri adempimenti, tra cui in particolare:

- a) la definizione del piano triennale di prevenzione della corruzione e la sua trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- b) l'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 53 comma 3 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53 (nel caso in cui i regolamenti non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative);
- c) l'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui all'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

DATO atto che questo ente ha individuato nel Segretario Comunale reggente, Dott.ssa Roberta Beltrame, il responsabile della prevenzione della corruzione e nel Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Silvia Emanuelli, il responsabile della trasparenza;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 15 del 28 gennaio 2014, con cui si approvava il piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016;

VISTO l'art. 1 comma 8 delle legge n. 190/2012 che stabilisce che il Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, provvede all'aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della corruzione, per il triennio successivo;

VISTO l'allegato piano triennale di prevenzione della corruzione 2015/2017, con gli aggiornamenti apportati dal Segretario Comunale reggente, in qualità di Responsabile di prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

RITENUTO il predetto piano meritevole di approvazione da parte di questo Comune;

RICHIAMATA la deliberazione ANAC n. 12 del 22.01.2014 con cui si esprime l'avviso che la competenza ad adottare il piano triennale della prevenzione della corruzione negli enti locali spetta alla Giunta Comunale, alla luce dello stretto collegamento tra detto Piano e i documenti di programmazione ivi previsti;

VISTO altresì l'art. 19 c. 15 del D.L. n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014, il quale ha previsto, tra l'altro, che le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1, cc. 4, 5 e 8 della legge 6.11.2012, n. 190, sono trasferite all'Autorità Nazionale Anticorruzione

(ANAC);

VISTI:

- il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165;
- il Testo Unico Enti Locali (TUEL) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge n.190/2012;
- il Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal segretario comunale in qualità di responsabile per la prevenzione della corruzione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Con voti unanimi favorevoli, resi a norma di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare l'aggiornamento del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2015/2017 come proposto dal Segretario Comunale reggente, ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2012;
- 2) Di trasmettere il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione all'ANAC, attraverso il sistema integrato di "PERLA PA" nonché a tutti i dipendenti comunali per gli adempimenti in esso previsti;
- 3) Di pubblicare il predetto Piano sul sito internet dell'Ente a tempo indeterminato fino a nuovo aggiornamento, nell'apposita sezione in "Amministrazione trasparente – Altri Contenuti – Corruzione”;
- 4) Di dichiarare, successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015 - 2017

Riferimenti normativi

Legge 190/2012

- articolo 1, commi 8 e 9, della legge 6 novembre 2012 numero 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- " Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'art 97 della costituzione ..." (Art. 1, comma 59 Legge 190/2012)

Art 97 Costituzione

- " I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ..." (Art.97 Cost.).

Circolare PCM 4355 del 25 gennaio 2013

- Il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenerne vantaggi privati
- Le situazioni rilevanti sono più vaste della fattispecie penalistica disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter cp e sono tali da comprendere anche le situazioni in cui venga in evidenza un malfunzionamento della amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Premessa

Il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione (di seguito legge 190/2012).

La legge 190/2012 è stata approvata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999.

Con la legge 190/2012, lo Stato italiano in primo luogo ha individuato l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione.

L'Autorità nazionale anticorruzione ha approvato con deliberazione n. 72/2013 il Piano nazionale Anticorruzione, cui devono conformarsi i Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione delle Pubbliche Amministrazioni.

All'attività di contrasto alla corruzione partecipava inizialmente anche il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in ossequio alle linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ai sensi dell'art. 19 c. 15 del D.L. n. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014, le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1, cc. 4, 5 e 8 della legge 6.11.2012, n. 190, sono state trasferite all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

A livello periferico, amministrazioni pubbliche ed enti territoriali devono individuare, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali,

il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma nel Segretario Comunale, salva diversa e motivata determinazione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:

- a. entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 comma 8 L. 190/2012);
- b. entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- c. verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;
- d. propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- e. d'intesa con il dirigente/responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- f. entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo;
- g. nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente/responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull'attività svolta.

Con deliberazione n. 15 del 28.01.2014 la Giunta Comunale ha approvato il piano di prevenzione della corruzione per gli anni 2014 - 2016. L'Autorità nazionale anti corruzione infatti con delibera n. 12 del 22.01.2014 aveva espresso l'avviso che la competenza ad adottare il piano triennale della

prevenzione della corruzione, per quanto concerne gli enti locali, fosse in capo alla Giunta.

In fase di prima applicazione, per effetto dell'art. 34 bis comma 4 della Legge n. 221 del 17.12.2012, l'iniziale termine di approvazione del piano entro il 31 gennaio è stato differito al 31 marzo 2013 e poi al 31.01.2014.

Ai sensi dell'art. 1 comma 8 della Legge 190/12 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno deve provvedere all'aggiornamento del piano, prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento.

E' stata quindi elaborata la presente proposta di aggiornamento ed integrazione del precedente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014 - 2016, che viene approvata dalla Giunta Comunale.

MISURE di PREVENZIONE della CORRUZIONE

Attività a elevato rischio di corruzione

Viene confermata l'individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione nell'ente con riferimento ai seguenti procedimenti:

- a. autorizzazione;
- b. concessione;
- c. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture;
- e. concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera.

Misure generali a contrasto della corruzione

Vengono individuate le seguenti misure generali a contrasto della corruzione da applicare a tutti i procedimenti dell'Ente:

- 1) Trattazione delle istanze in ordine cronologico
- 2) Dare diffusa pubblicità alle categorie interessate dalle opportunità offerte con pubblicazione sul sito
- 3) Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano, anche tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente.
- 4) Adozione di procedure standardizzate pubblicate sul sito istituzionale con la relativa modulistica;
- 5) Comunicazione all'interessato sull'esito delle istanze di parte e pubblicazione dei provvedimenti emanati;
- 6) Controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive;
- 7) Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e attestazione nelle premesse dei provvedimenti circa l'assenza di conflitto d'interessi;
- 8) Verifica della corretta applicazione delle misure del presente Piano anche ai fini della valutazione della performance individuale dei titolari di P.O. e degli istruttori;
- 9) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.

Ulteriori specifiche misure

In aggiunta alle predette si prevedono le ulteriori misure specifiche per i seguenti procedimenti.

Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc....

Le erogazioni devono essere disposte esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del Regolamento Comunale previsto dall'art. 12 della Legge 241/90.

Si rende necessaria l'adozione di disposizioni regolamentari, in particolare recependo lo schema di regolamento presentato ai Segretari Comunali dalla Prefettura di Pavia in data 15.10.2013 nell'ambito del tavolo tecnico in materia di anticorruzione e trasmesso ai Comuni. Il nuovo regolamento da adottare deve infatti disciplinare nel dettaglio i requisiti soggettivi per beneficiare dei contributi, i criteri di assegnazione dei contributi, i tempi e le modalità di presentazione delle istanze, i meccanismi di verifica e gli eventuali casi di revoca.

Le erogazioni dei sussidi e delle prestazioni agevolate ai soggetti in stato di bisogno devono essere disposte alle condizioni e secondo la disciplina di cui al vigente Regolamento Comunale per Interventi Sociali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25.01.2001 e successivamente modificato con le seguenti deliberazioni consiliari: n. 9 del 25.02.2002, n. 40 del 30.10.2006, n. 41 del 15.09.2009, n. 57 del 15.10.2009, n. 25 del 26.09.2011.

In caso di erogazioni di sussidi o di prestazioni agevolate a favore di soggetti bisognosi dal 1° gennaio 2015 deve essere richiesta attestazione ISEE aggiornata alle disposizioni di cui al DPCM 5.12.2013 n. 159 e al Decreto Ministeriale 7.11.2014. Il responsabile di servizio competente predispone e pubblica apposito avviso sul sito per informare gli interessati.

L'erogazione dei contributi è sospesa nei 45 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali amministrative.

Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture

Il Comune di Arena Po dal 1° gennaio 2015 aderisce alla Centrale Unica di Committenza con i Comuni di Bosnasco e Zenevredo, di cui all'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 165/2001, istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 03.12.2014.

La sede della CUC è prevista presso il Comune di Arena Po.

La CUC agisce nel rigoroso rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 163/2006 e del DPR 207/2010, prevedendo anche nei casi di affidamento diretto per appalti di importo inferiore ad Euro 40.000,00 procedure comparative che garantiscano i principi di rotazione, non discriminazione e concorrenza.

Obbligo di pubblicare sul sito web dell'ente le principali informazioni ai sensi dell'art.1, comma 32, Legge 190/2012.

Obbligo di indire, almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e dei servizi, le procedure di aggiudicazione, secondo le modalità del Codice degli appalti, per evitare il ricorso a proroga;

Rotazione tra le imprese per gli affidamenti ex art. 125 del D.Lgs. 163/2006.

Puntuale verifica della conformità delle forniture e dei servizi nonché della regolare esecuzione dei lavori rispetto agli affidamenti effettuati.

In caso di esternalizzazione degli incarichi di progettazione, il responsabile preposto all'affidamento deve attestare l'oggettiva impossibilità a che la prestazione sia svolta da personale interno all'ente. Prima di procedere alla liquidazione del compenso, il responsabile di servizio preposto deve attestare la regolare esecuzione e conformità della prestazione resa.

Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo 165/2001. In caso di necessità di copertura di posti resisi vacanti si dovrà provvedere, nel rispetto della normativa vigente, mediante esperimento preventivo delle procedure di mobilità obbligatoria e volontaria. In caso di attivazione di procedura di reclutamento mediante mobilità volontaria si prevede l'approvazione di apposito regolamento, che disciplini modalità e condizioni di selezione dei candidati.

In caso di reclutamento mediante indizione di procedura concorsuale, i componenti della commissione esaminatrice devono rendere le dichiarazioni di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001.

In caso di attivazione di procedure di reclutamento di personale mediante forme di lavoro flessibile, ad es. mediante contratto a tempo determinato di cui all'art. 110 del D.Lgs. 267/00, deve essere prevista una procedura pubblica selettiva con pubblicazione del bando per almeno 30gg. e previsione di criteri di scelta dei candidati, tra cui il superamento di una prova orale sulle materie oggetto di incarico.

Formazione in tema di anticorruzione

In considerazione delle scarse risorse che l'ente può destinare alla formazione, si prevede la partecipazione dei titolari di posizione organizzativa ai corsi di aggiornamento e approfondimento sul tema della prevenzione della corruzione che saranno organizzati dalla locale associazione "Lega dei Comuni", cui questo ente aderisce. I responsabili di servizio a loro volta, con il supporto del Responsabile della prevenzione della corruzione, impartiranno le necessarie direttive al restante personale.

Altre iniziative

Rotazione del personale

Al momento la struttura e l'organico dell'Ente non consentono, data la unicità e infungibilità delle figure apicali e le singole specifiche professionalità, la rotazione dei responsabili di posizione organizzativa.

Questo ente, tuttavia, si sta concretamente attivando per dar corso alle gestioni associate delle funzioni fondamentali, mediante stipula di convenzioni con altri Comuni. In sede di definizione operativa degli uffici e

dei servizi nell'ambito delle gestioni associate si procederà alla individuazione di concrete misure di rotazione del personale per quanto attiene alle posizioni organizzative.

Arbitrato

In tutti i contratti futuri dell'ente si esclude il ricorso all'arbitrato (esclusione della clausola compromissoria ai sensi dell'articolo 241 comma 1-bis del decreto legislativo 163/2006 e smi).

Incarichi e attività non consentite ai pubblici dipendenti (art. 53 comma 3 bis del D.Lgs. 165/2001)

L'ente applica la disciplina del decreto legislativo 39/2013, dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dell'articolo 60 del DPR 3/1957.

L'ente deve dotarsi di apposito regolamento in materia in cui siano disciplinati i seguenti profili:

le attività e gli incarichi vietati

le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi ritenuti compatibili con il pubblico impiego

specifiche condizioni per i dipendenti con rapporto di lavoro part time non superiore al 50%, con particolare riferimento allo svolgimento della libera professione

divieti relativi allo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

sistema sanzionatorio

Attribuzione degli incarichi dirigenziali

L'ente applica la disciplina recata dagli articoli 50 comma 10, 107 e 109 del TUEL e dagli articoli 13 - 27 del decreto legislativo 165/2001 e smi. Inoltre, l'ente applica le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed in particolare l'articolo 20 rubricato: dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità.

Con la nuova normativa sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento della formazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni. Tra queste, il nuovo articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo

svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione. La norma in particolare prevede:

"Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere".

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra. L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

La legge 190/2012 ha integrato l'articolo 53, del decreto legislativo 165/2001, con un nuovo comma (16-ter) per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto. La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti. La disposizione stabilisce che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (...) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di

quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

Pertanto, ogni contraente e appaltatore dell'ente, ai sensi del DPR 445/2000, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di lavoro o dei rapporti di collaborazione di cui sopra.

Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)

L'articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (c.d. whistleblower), ha introdotto disposizioni finalizzate a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. Secondo la disciplina del PNA sono accordate al whistleblower le seguenti misure di tutela:

- la tutela dell'anonimato;
- il divieto di discriminazione;
- la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001).

Presso questo ente eventuali segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti o collaboratori, che in ragione del proprio rapporto di lavoro ne siano venuti a conoscenza, possono essere indirizzate al responsabile della prevenzione della corruzione.

Rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti

Ai sensi dell'art.1, comma 9, della L.190/2012 sono individuate le seguenti misure:

- a) Il responsabile del procedimento ha l'obbligo di acquisire una specifica dichiarazione, redatta nelle forme di cui all'art. 45 del DPR 445/2000, con la quale, chiunque si rivolga all'Amministrazione comunale per presentare una proposta/progetto di partenariato pubblico/privato, una proposta contrattuale, una proposta di sponsorizzazione, una proposta di convenzione, una richiesta di contributo dichiara l'insussistenza di rapporti di parentela, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o

professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e gli incaricati di posizione organizzativa dell'ente.

b) I componenti delle commissioni di concorso o di gara, all'atto dell'accettazione della nomina, rendono dichiarazione circa l'insussistenza di rapporti di parentela entro il secondo grado o professionali con gli amministratori ed i dirigenti. Analoga dichiarazione rendono i soggetti nominati quali rappresentanti del Comune in enti, società, aziende od istituzioni.

Meccanismi di formazione, attuazione e controllo

Quanto ai meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione, si confermano le seguenti disposizioni, come già individuate nel precedente piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014 - 2016.

- Ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale agli atti dell'amministrazione, i provvedimenti conclusivi del procedimento amministrativo devono essere assunti preferibilmente in forma di determinazione amministrativa o, nei casi previsti dall'ordinamento, di deliberazione giunta o consiliare.
- Tali determinazioni e deliberazioni, come di consueto, saranno prima pubblicate all'albo pretorio online, quindi raccolte nella specifica sezione del sito web dell'ente e rese disponibili, per chiunque, per cinque anni. Qualora il provvedimento conclusivo sia un atto amministrativo diverso, si deve provvedere comunque alla pubblicazione nella specifica sezione del sito web dell'ente per 5 anni.
- I provvedimenti conclusivi devono riportare in narrativa la puntuale descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni - per addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà in ogni tempo ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche avvalendosi dell'istituto del diritto di accesso (art. 22 e ss. Legge 241/1990).

- I provvedimenti conclusivi, a norma dell'articolo 3 della legge 241/1990, devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza.

Come noto, la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto. E' preferibile non utilizzare acronimi, abbreviazioni e sigle (se non quelle di uso più comune). E' opportuno esprimere la motivazione con frasi brevi intervallate da punteggiatura. Quindi, sono preferibili i paragrafi con struttura elementare composti da soggetto, predicato verbale, complemento oggetto. Questo per consentire a chiunque, anche a coloro che sono estranei alla pubblica amministrazione ed ai codici di questa, di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti.

- Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti.

Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto del più ampio programma di misurazione e valutazione della performance individuale e collettiva (ex decreto legislativo 150/2009) e di controllo della gestione secondo gli articoli 147, 196 - 198-bis del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.

Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di verifica anche in sede di esercizio dei controlli preventivo e successivo di regolarità amministrativa, normati con il regolamento comunale sui controlli interni all'Ente, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 4 in data 24.01.2013.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to BELFORTI ALESSANDRO

L'ASSESSORE
/

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Roberta Beltrame

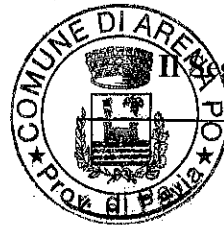
- ☒ Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
☒ Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. 2 prot. n. 319)
☐ Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)

Addì, **23 GEN 2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Roberta Beltrame

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì **23 GEN 2015**



Il Segretario Comunale
Beltrame

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

- ☐ La presente pubblicazione divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
- ☒ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Arena Po, li **23 GEN 2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Roberta Beltrame